

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 051/CSA– RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2018

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. CALVINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERAFINI MATTEO SEGUITO GARA CALVINA/FIORENZUOLA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La A.C. Calvina Sport ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Calvina/Fiorenzuola del 28.10.2018 è stata inflitta al calciatore Serafini Matteo la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per aver colpito un calciatore avversario con un pugno*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto, come risulta dagli atti ufficiali, il gesto incriminato è conseguente a una situazione di gioco e non da attribuirsi a condotta gratuitamente violenta e che l'entità del gesto non ha recato danno alcuno all'avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Calvina Sport di Calvisano (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARGANO GASPARE SEGUITO GARA ISERNIA/VASTESE DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Argano Gaspare.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Isernia/Vastese disputato il 28.10.2018, il sig. Argano usciva dalla propria area tecnica e raggiungeva quella avversaria, e qui spintonava e colpiva con uno schiaffo ad una mano un calciatore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Isernia F.C. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 3.11.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.11.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che

riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3. RICORSO DEL CALC. CASCONI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL /SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

Il calciatore Casconi Pietro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Tuttocuoio 1957 S.M. Srl/Seravezza Pozzi Calcio del 28.10.2018 è stata inflitta al reclamante la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo ed in reazione"*.

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto il gesto non avrebbe provocato alcuna conseguenza fisica all'avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Casconi Pietro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEGOLLO PIETRO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL/SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La società A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Calvinia/Fiorenzola del 31.10.2018 è stata inflitta al calciatore Pegollo Pietro la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver afferrato per i capelli un calciatore avversario a gioco fermo"*

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica in quanto il gesto posto in essere non avrebbe provocato alcun danno fisico all'avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio di Seravezza (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. GIAMPÀ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ROCCELLA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il Sig. Giampà Domenico, allenatore della Società Roccella a seguito della condotta tenuta nella partita di Campionato di Serie D, Girone 1, Città di Gela/Roccella disputata in data 04.11.2018, e segnatamente per avere rivolto un'espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018). Infatti, come risulta dal rapporto dell'Arbitro di gara

Sig. Cecchin Marco, al 20' del 2' t. il Sig. Allenatore Giampà Domenico della Società Roccella è stato allontanato perché a gioco fermo all'interno della sua area tecnica ha protestato contro una decisione arbitrale con parole e gesti dicendo "nooo! ma cosa fischi c.....!!! ci vedi?!?".

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo l'Allenatore del Roccella Sig. Giampà Domenico, rilevando in fatto e diritto: la qualificazione giuridica dell'unica espressione indirizzata al Direttore di gara come meramente irrispettosa e non già ingiuriosa e/o offensiva, trattandosi di una semplice manifestazione di protesta; l'assenza nella breve frase proferita di qualsivoglia intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'Arbitro; la sussistenza di alcune diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante la gara in quel determinato momento (la squadra stava perdendo e si era appena verificato un grave infortunio al capitano) e l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del reclamante; l'eccessiva gravosità e severità della squalifica di n. due giornate comminata; di non meritare un trattamento punitivo tanto oneroso ed afflittivo; chiede, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo proposto dal Sig. Giampà Domenico è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Giampà, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Giampà, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione quale "Nooo! Ma cosa fischi c....? Ci vedi?" Un'espressione nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irrispettosa, con assenza di qualsivoglia intento lesivo del prestigio ed onorabilità dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irrispettoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplice manifestazione di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposta, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto, nel comportamento tenuto dal Giampà non è ravvisabile né quella condotta "gravemente antisportiva" né quella condotta "ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per 2 giornate.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara e l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del reclamante.

Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Giampà Domenico può essere ridotta, come appare equo, da 2 ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Giampà Domenico, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l'8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina